

di Franco Estrangeros *

CONSIDERAZIONI INATTUALI

Così si uccide la trasparenza bancaria

La trasparenza bancaria «persegue gli obiettivi di rendere noti ai clienti gli elementi essenziali del rapporto contrattuale e le loro variazioni, nonché di promuovere e salvaguardare la concorrenza nel mercato finanziario»: è la premessa della Banca d'Italia al provvedimento sulla trasparenza del 2003. Il Cici e la Banca d'Italia sono gli attori della trasparenza e ne esprimono i contenuti: regole per gli «annunci pubblicitari», regole per la documentazione informativa (avviso al pubblico, foglio informativo, documento di sintesi), regole per la documentazione contrattuale, regole per le modifiche delle condizioni. La Banca d'Italia vigila sugli intermediari per assicurare il rispetto della normativa e dispone del potere sanzionatorio in caso di violazione. Tutto questo ha un costo che ricade sul pubblico. Il ritorno? La garanzia, nell'interesse del pubblico, del mercato e degli operatori, di una informazione finanziaria chiara e trasparente, a norma di legge. Tale sequenza concettuale è oggi messa in forte discussione. L'informazione finanziaria è stata oggi sottoposta al controllo amministrativo anche dell'Autorità Garante per la concorrenza e il mercato, in esecuzione alla disciplina comunitaria sulle pratiche commerciali scorrette, recepita nel Codice del Consumo.

Secondo tale normativa, integra una pratica scorretta l'informazione ingannevole, cioè quella che, anche in caso di omissione, sia idonea a indurre il consumatore medio ad assumere una decisione di natura commerciale, che non avrebbe altrimenti preso. Si tratta di una definizione assai generica, che dilata fortemente lo spettro investigativo e decisionale dell'Autorità. La significativa sensibilità consumeristica del Garante potrebbe portare quest'ultimo a sanzionare come scorretta una pratica commerciale fondata su un'informazione finanziaria non censurabile sotto il profilo della disciplina sulla trasparenza, ma nondimeno ritenuta poco comprensibile al «consumatore medio». Ciò che non si vorrebbe è il fallimento della disciplina specialistica in tema di trasparenza bancaria: se la documentazione informativa e contrattuale di un prodotto bancario può essere comunque giudicata ingannevole da altra Autorità, forse l'intero sistema andrebbe ripensato. Magari specificando e coordinando le rispettive attribuzioni e competenze ed estendendo anche a tale materia il meccanismo di consultazione fra Autorità i cui percorsi inevitabilmente si intrecciano. (riproduzione riservata)

* partner Studio Ghidini, Girino & A.

